

WHISTLEBLOWING

Il **whistleblowing** è stato introdotto in Italia dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», il cui art. 1, co. 51, ha inserito, all'interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», l'art. 54-bis, prevedendo un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Si tratta una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione menzionata nel Piano Nazionale Anticorruzione e ripresa dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'USR Piemonte.

La segnalazione di un illecito di interesse generale nell'ambito del contesto lavorativo è oggi disciplinata dal **d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023**, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, emanato in attuazione della **Direttiva (UE) 2019/1937**.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.

Per ulteriori informazioni su come effettuare le segnalazioni, collegarsi al sito dell'USR Piemonte al link:

<https://www.istruzioneepiemonte.it/anticorruzione-e-trasparenza-nelle-scuole/whistleblowing/>